



Il Direttore Generale

Dott. Sandro Spataro

**Direzione Gestioni Strategiche, didattica e
servizi agli studenti**

Avv. Marta Angela Sevi

Area Personale Tecnico-Amministrativo e trattamenti economici

Servizio Reclutamento e Gestione Personale Tecnico-Amministrativo

Dott.ssa Carolina Coletta

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del provvedimento di cui al D.D.G. n. 107/2026, prot. n. 30655-I/7 del 19 maggio 2026 ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 35 e 52, comma 1-bis;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO - il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 89;
- il vigente Statuto dell'Università di Foggia;
- il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale TAB dell'Università di Foggia, emanato con D.R. n. 542/2026, prot. n. 14441-I/3 del 5 marzo 2026, e in particolare gli artt. 8, 9, 10, 11 e 12;
VISTO il D.D.G. n. 84/2026, prot. n. 23200-VII/1 del 13 aprile 2026, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 1 progressione verticale per l'accesso all'Area delle Elevate Professionalità, settore professionale tecnico-informatico, ambito edilizia, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Foggia e inquadrato nell'Area dei Funzionari, settore professionale tecnico-informatico, codice PEV_EP_1/2026;
VISTO in particolare, l'art. 4 del bando, secondo cui la Commissione esaminatrice è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra docenti, dirigenti e dipendenti di Università, più un segretario;
VISTO il D.D.G. n. 107/2026, prot. n. 30655-I/7 del 19 maggio 2026, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di che trattasi;
PRESO ATTO che con il predetto decreto l'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, dirigente del Settore Strade e Cura della Città del Comune di Bologna, è stata nominata Presidente; l'Arch. Riccardo Casafina, esperto in opere pubbliche e già dirigente e coordinatore provinciale del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Provincia di Ferrara è stato designato quale componente; il Prof. Ing. Antonio Formisano, professore associato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato designato quale componente; il Dott. Pierluigi Centola, dipendente dell'Università di Foggia appartenente all'Area delle Elevate Professionalità è stato designato quale segretario verbalizzante;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli atti da essa adottati;
VISTO il D.D.G. n. 164/2026, prot. n. 42986-VII/1 del 23 luglio 2026, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito ed è stato dichiarato vincitore l'Arch. Gabriele Berardi;



- VISTA l'istanza del 24 agosto 2026, acquisita al protocollo di Ateneo n. 48415/2026 il 25 agosto 2026, presentata dall'Avv. Nadia Frattulino, nell'interesse dell'Ing. Michele Turchiarelli, volta a ottenere, previa sospensione cautelare, l'annullamento in autotutela degli atti della procedura;
- VISTO il D.D.G. n. 193/2026 del 28 agosto 2026, con il quale è stata sospesa fino al 30 settembre 2026 l'efficacia del D.D.G. n. 164/2026, è stato avviato il procedimento di riesame della legittimità del decreto di nomina della Commissione e degli atti conseguenti ed è stata differita la convocazione dell'Arch. Gabriele Berardi per la stipula del contratto, subordinatamente all'esito del riesame;
- VISTE le comunicazioni del 28 agosto 2026 trasmesse all'Ing. Michele Turchiarelli (prot. n. 48835 VII/2 per il tramite del difensore, e all'Arch. Gabriele Berardi (prot. n. 48837 VII/5):
- DATO ATTO che il D.D.G. n. 193/2026, ai sensi dell'art. 7, ha costituito altresì comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; che il provvedimento è stato comunicato all'Ing. Michele Turchiarelli, per il tramite del difensore, e all'Arch. Gabriele Berardi; che a quest'ultimo è stato assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti;
- VISTA - la memoria partecipativa presentata dall'Arch. Gabriele Berardi il 31 agosto 2026, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 49118 I/8 in data 1 settembre\ 2026, e considerate le osservazioni ivi formulate, tra l'altro, in ordine all'interpretazione dell'art. 10 del Regolamento, alla qualificazione dei commissari e alla valutazione dei titoli;
- la nota prot. n. 49426 VII/1 del 2 settembre 2026, con la quale l'Università ha richiesto apposito parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla procedura selettiva in disamina, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
- VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Affare legale Cons. 6052/2026 del 28 settembre 2026, acquisito al protocollo di Ateneo con il n. 54616/2026 del 28 settembre 2026;
- PRESO ATTO che il predetto parere ha ritenuto corretta, sul piano letterale e teleologico, l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, del Regolamento di Ateneo e dell'art. 4 del bando secondo cui tutti i componenti della Commissione devono appartenere all'ambito universitario e ha, conseguentemente, ritenuto viziate le nomine dell'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi e dell'Arch. Riccardo Casafina, in quanto esterni a tale ambito;
- CONSIDERATO che la locuzione regolamentare e della lex specialis, letta nel suo complesso e secondo la funzione propria della disciplina speciale, va interpretata nel senso di circoscrivere la scelta dei tre componenti a soggetti appartenenti all'ambito universitario e che il D.D.G. n. 107/2026 ha invece nominato due componenti che, seppur dotati di adeguata qualificazione, non appartengono all'ambito universitario;
- CONSIDERATO che le disposizioni generali che consentono la partecipazione alle commissioni di esperti o dirigenti di altre amministrazioni non possono derogare alla disciplina speciale che l'Università si è data e che il bando ha richiamato, alla quale l'Amministrazione è vincolata;
- RITENUTO che il vizio attiene alla legittima costituzione dell'organo collegiale titolare delle valutazioni tecnico-discrezionali e consiste nella mancanza, in capo a due componenti, di un requisito soggettivo espressamente richiesto dal Regolamento e dal bando; che, pertanto, esso è idoneo a determinare l'annullabilità dell'atto di nomina e degli atti successivi, che trovano fondamento nell'attività della Commissione, senza che, ai fini dell'esercizio dell'autotutela, sia necessario accertare il concreto pregiudizio subito dal candidato non vincitore;



- CONSIDERATO** che la mancata riconsuazione dei commissari non determina acquiescenza rispetto a un vizio oggettivo della composizione dell'organo, distinto dalle cause personali di astensione o riconsuazione, e non impedisce all'Amministrazione di esercitare il potere di autotutela;
- ESAMINATE** le osservazioni formulate dall'Arch. Gabriele Berardi nella memoria partecipativa e ritenuto di non accoglierle nella parte in cui sostengono la legittimità della composizione della Commissione, per le ragioni interpretative sopra esposte;
- RILEVATO** per altro verso, che la qualificazione professionale dei commissari esterni non supplisce alla mancanza del requisito soggettivo di appartenenza all'ambito universitario;
- RITENUTO** - che l'illegittimità del decreto di nomina si comunica agli atti adottati dalla Commissione e, in via derivata, al D.D.G. n. 164/2026, alla graduatoria, alla dichiarazione del vincitore e all'autorizzazione alla stipula del contratto;
- che non ricorrono i presupposti per estendere l'annullamento al D.D.G. n. 84/2026, né alle domande tempestivamente presentate e agli atti anteriori alla nomina della Commissione, che conservano autonoma validità e utilità;
- CONSIDERATO** - che sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale a garantire che la selezione dei candidati più qualificati si svolga nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e parità di trattamento, mediante valutazioni rese da un organo legittimamente costituito, nonché a prevenire il probabile contenzioso derivante dal mantenimento di atti affetti dal vizio accertato;
- che tale interesse prevale sull'affidamento del candidato dichiarato vincitore, poiché il contratto individuale non è stato stipulato, l'efficacia dell'approvazione degli atti è stata tempestivamente sospesa e l'annullamento interviene a breve distanza dalla conclusione della procedura;
- RITENUTO** - che l'annullamento è disposto entro un termine ragionevole e, comunque, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, tenuto conto della data degli atti, dell'immediata sospensione cautelare, degli approfondimenti svolti e delle garanzie partecipative assicurate;
- di fare salvo il bando e di disporre la riedizione della procedura a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice, mediante un collegio in diversa composizione conforme all'art. 10 del Regolamento e all'art. 4 del bando;
- SENTITO** il Dirigente della Direzione Gestioni Strategiche, didattica e servizi agli studenti;
- ESAMINATO** ogni altro elemento rilevante;

DECRETA

Articolo 1

Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.D.G. n. 107/2026, prot. n. 30655-I/7 del 19 maggio 2026, recante la nomina della Commissione giudicatrice della procedura PEV_EP_1/2026.

Articolo 2

Sono conseguentemente annullati i verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e tutti gli atti valutativi correlati e da essa adottati, nonché, in via derivata, il D.D.G. n. 164/2026, prot. n. 42986-VII/1 del 23 luglio 2026, la graduatoria di merito, la dichiarazione del vincitore e l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.



Articolo 3

Restano fermi il D.D.G. n. 84/2026, prot. n. 23200-VII/1 del 13 aprile 2026, le domande di partecipazione presentate, gli atti di ammissione e gli altri atti anteriori alla nomina della Commissione che non risultino autonomamente incisi dal vizio accertato.

Articolo 4

La procedura sarà rinnovata a partire dalla nomina, con separato provvedimento, di una Commissione giudicatrice in diversa e legittima composizione, nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento di Ateneo e dell'art. 4 del bando. La nuova Commissione ripeterà integralmente e autonomamente la valutazione dei titoli e il colloquio, previa determinazione dei criteri di valutazione, nel rispetto del Regolamento e del bando.

Articolo 5

Per effetto del presente provvedimento cessa la sospensione cautelare disposta con D.D.G. n. 193/2026, che resta assorbito dalla presente decisione conclusiva del procedimento di riesame.

Articolo 6

Il presente decreto è comunicato all'Ing. Michele Turchiarelli, per il tramite del difensore, e all'Arch. Gabriele Berardi. Esso è pubblicato nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo e nella pagina web dedicata alla procedura.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il Direttore Generale
(dott. Sandro Spataro)

SANDRO
SPATARO
29.09.2026
09:32:48
GMT+01:00



Firma digitale

art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005